

SANTE RAPONI

LA COMUNITA' APOSTOLICA (REDENTORISTA)
DEDICATA A CRISTO REDENTORE
NELLE COSTITUZIONI RINNOVATE

SOMMARIO

Osservazioni preliminari. I. I voti in generale. 1. *La missione di Cristo motivo fondante* (Cost. 45-50). 2. *Segni e testimoni* (Cost. 51). 3. *La missione forza unificante* (Cost. 52-54). 4. *Tutti missionari* (Cost. 55). 5. *La professione come risposta d'amore* (Cost. 56). II. I voti in particolare. 1. *La castità* (Cost. 57-60; stat. 042). 2. *La povertà* (Cost. 61-70; stat. 043-047). 3. *L'obbedienza* (Cost. 71-75; stat. 048-049). 4. *Voto e giuramento di perseveranza* (Cost. 76; cf. stat. 080).

L'opera missionaria della Congregazione (cap. I), realizzata nella forma di vita comunitaria (cap. II), trova il suo sigillo nell'atto decisivo della dedicazione, ossia nell'emissione dei voti.

Si è già detto che questa sezione era stata concepita agli inizi come seconda parte del capitolo dedicato alla Comunità apostolica, e che in seguito ebbe invece una trattazione a sé stante, proprio per dare importanza alla materia dei voti¹.

La redazione del capitolo fu tra le più faticose e sofferte, come risulta dalla immediata preistoria.

Cominciamo dai progetti pre-capitolari, e prima di tutto dalle riunioni di Delémont. Dal momento che la materia concernente i voti era in quel momento in uno stato piuttosto fluido, per non dire incandescente,

¹ A questo criterio si ateneva il TI; cf. *Acta Capit. XVII*, p. 188. Cf. S. RAPONI, *La formazione storica delle Costituzioni C.Ss.R.*, in *Spic. hist.* 32 (1984), 378-382; IDEM, *Categorie-chiave nelle costituzioni rinnovate C.Ss.R.*, in *Spic. hist.* 34 (1986), 76.

si pensò di affidare il lavoro a due diversi redattori i quali avrebbero dovuto elaborare, l'uno indipendentemente dall'altro, due diversi progetti da sottoporre alla valutazione dei capitolari nella prossima riunione. I redattori erano H. PROESMANS, vocale di Bruxelles nord, e C. VAN OUWERKERK, vocale di Amsterdam.

Gli elaborati, presentati a Delémont II (16-22 Dic. 1966), provocarono una discussione molto animata. L'uno infatti, quello del PROESMANS, era ritenuto piuttosto tradizionale, l'altro invece troppo aperto. In realtà, il progetto PROESMANS era di intonazione conciliare, a parte la redazione un pò diffusa; l'altro dava eccessivo risalto alla dimensione antropologica. La riunione non si pronunciò per nessuno dei due e rinviò la materia a ulteriore approfondimento, che avrebbe avuto luogo nell'incontro ristretto programmato a Bruxelles dal 5 al 7 febr. 1967².

Senonché anche a Bruxelles non si riuscì a trovare un'intesa tra le due concezioni sulla « vita religiosa » sì da produrre un testo chiaro e definito. E si ripiegò su considerazioni molto generali e sintetiche³.

A Delémont III (14-21 aprile 1967) il testo di Bruxelles relativo alla materia dei voti ebbe maggioranza contraria⁴.

E così si arrivò al Capitolo in uno stato d'incertezza, ossia in ordine sparso, nella speranza che altri progetti e i lavori dell'assemblea apportassero contributi chiarificatori⁵.

Nel tentativo di approntare una formulazione bilanciata, il TI tratteggiava i consigli evangelici (sia in genere [nn. 20-22], sia in particolare [nn. 23-43]) tenendo conto del dettato conciliare, oltre che dei progetti preesistenti. Si trattava comunque di stato di abbozzo⁶.

Nell'intersessione la Commissione di redazione, cosciente che la teologia della vita religiosa si muoveva in acque ancora agitate, faceva rimbalzare questo stato di incertezza e di ricerca nella elaborazione successiva dei testi.

² Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 369.

³ *Ibidem*. Il « testo di Bruxelles », per la parte relativa ai voti, si può leggere in *Postulata maiora*, p. 180, III. Citiamo il principio generale: « De consiliis evangelicis: iuxta specialem Domini vocationem communitas profunde radicatur et colligatur professione consiliorum evangelicorum ». Segue una breve presentazione dei tre voti.

⁴ Cf. S. RAPONI, *Formazione storica*, p. 369.

⁵ Tra i progetti pre-capitolari menzioniamo, per il loro rilievo, quello di London II (*Postulata maiora*, pp. 62-63); di Edmonton (*ibidem*, pp. 86-87); di COLLISON (*ibid.*, p. 53, III).

⁶ Il testo in *Acta Capit. XVII*, pp. 188-192. Ai principi generali il TI dedicava tre numeri che riportiamo qui (per un eventuale confronto con il testo attuale): « De consiliis evangelicis in genere. Communitas consiliis evangelicis colligata

iuxta specialem Domini vocationem, communitas seu corpus missionale profunde radicatur et colligatur professione consiliorum evangelicorum.

Plenius consecrata

Sodales hanc professionem considerant primario ut responsionem ad amorem Dei in Christo eis obviam venientem. Per eam Baptismi fundamentalem sanctitatem evolvunt, ut sese caritati divinae plenius consecrent ac fratribus efficacius ministrent. *Amorem missionalem Christi secuta*

Il TD, dopo una trattazione generale (n. 17), dedicava rilevante spazio ai singoli voti (cost. 19; 054-057: castità; cost. 20; 058-077: povertà; cost. 21; 078-089: obbedienza). Ma più che di « voti », esso preferiva parlare di « consigli evangelici »: questi dovevano esprimere come il midollo di tutti i consigli contenuti nei vangeli e tradurre lo spirito delle Beatitudini (cf. TD, 17).

Il TR portava un'innovazione piuttosto radicale. Dopo una presentazione globale del senso della consacrazione religiosa (cost. 16-20), ai tre voti dedicava una sola costituzione (cost. 21) che si limitava ad affermarne l'esistenza, senza pertanto entrare nella caratterizzazione dei singoli⁷. La trattazione specifica dei tre voti era rinviata agli statuti (stat. 39-41: castità; stat. 42-47: povertà; stat. 48-51: obbedienza).

Nelle riunioni intercontinentali i membri della Commissione che vi partecipavano esposero i motivi dell'innovazione del TR, consistenti essenzialmente nella difficoltà di elaborare una teologia dei voti tale da figurare nelle costituzioni, che di loro natura non sono facilmente modificabili. Se ne rimandava perciò la trattazione agli statuti che, in quanto tali, si prestavano a ulteriori miglioramenti. Non era quindi in gioco l'esistenza dei voti, ma una loro adeguata formulazione, tenendo anche conto del periodo di sperimentazione concesso. Il procedimento della Commissione incontrò tuttavia diffuse resistenze, sicché essa recuperò la trattazione dei singoli voti nel TC, inglobando quasi tutto il materiale del TR, con le dovute integrazioni (castità: cost. 64; povertà: cost. 65-70; obbedienza: cost. 71-74).

Il TC venne dal Capitolo approvato pressoché per intero (salvo alcuni smembramenti che portarono a un cambiamento di numerazione). Esso corrisponde nella quasi integralità al testo definitivo attuale (ad eccezione delle cost. 72 e 74 che, come vedremo, furono dei « modi » aggiunti tali e quali)⁸.

Gli interventi della CPPC furono piuttosto rari e di natura formale.

Anche il Capitolo del 1979 si limitò, in pratica, ad accogliere le proposte della CPPC.

Di maggiore incidenza furono gli interventi della SCRIS. Questa, oltre a suggerire vari trasferimenti degli statuti nelle costituzioni, pro-

Per vota castitatis, paupertatis et oboedientiae sodales omnes participare discunt perfectum amorem missionalem Christi virginis, pauperis, usque ad mortem oboedientis, ac maxime indigentibus dediti ».

Come si sarà notato, il TI riprende all'inizio il principio generale del « testo di Bruxelles »: cf. nota 3.

⁷ Riportiamo la cost. 21: « Membra inde ab initio eorum aggregationis in spiritu consiliorum evangelicorum vivent. Cum vero sufficienter maturi erunt in hac evangelica vivendi ratione, per firmiora et stabiliora vincula, emissionem scilicet votorum paupertatis, castitatis et oboedientiae, se Missioni Christi in Congregatione perfectius consecrant.

A votis perpetuis solus Summus Pontifex vel Rector maior dispensare potest ». Quest'ultima frase, riferendosi ad una caratteristica propria della Congregazione, non poteva essere rinviata agli statuti.

⁸ Il TC è riportato in *Acta Capit. XVII*, pp. 377-384.

pose integrazioni di natura prevalentemente giuridica, che il Consiglio generale non ebbe generalmente difficoltà ad accogliere. Ne riferiremo al momento opportuno.

Dopo questa breve introduzione storica, prima di passare alla diretta esegesi del testo, vogliamo premettere alcune riflessioni di indole generale riguardanti tutta la materia in esame. Così non dovremo andare incontro a ripetizioni, e l'esposizione ne guadagnerà in scioltezza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

• *Il carattere « religioso » della vita redentorista*

La questione ebbe una certa risonanza, e destò anche scalpore, durante la preparazione del Capitolo speciale come pure all'interno dello stesso Capitolo.

Secondo alcuni le nostre comunità potevano dirsi « missionarie » senza essere necessariamente « religiose »: missionari viventi in comune, ma senza voti pubblici. Ci si appellava alle origini, quando il nucleo redentorista sarebbe stato costituito da sacerdoti secolari aventi bensì l'obbligo di vivere in comune, ma non il crisma della professione religiosa.

Anche a causa di questa discussione, il « prologo storico » cercò di situare il problema nel suo vero contesto, facendo vedere che la professione religiosa fu una normale conseguenza per il gruppo missionario. Ad illustrare ulteriormente il problema intervenne uno studio di natura prettamente giuridica sull'indole dei voti emessi prima del 1749⁹.

Qui basti notare che i vincoli religiosi contraddistinsero ben presto il tipo di comunità apostolica voluta da S. Alfonso. Essi non sono pertanto un semplice amminicolo della vita missionaria, bensì una connotazione essenziale della fisionomia storica della vocazione redentorista.

⁹ Cf. J. PFAB, *De indole iuridica votorum in Congregatione SS.mi Redemptoris emissorum ante a. 1749*, in *Spic.hist.* 19 (1971), 280-303. Vedere anche L. VERECKE, *Continuité ou rupture?*, in *Spic.hist.* 22 (1974), 75-80. Si può anche confrontare il dibattito intorno al voto di perseveranza: *Acta Capit. XVII*, p. 189, 8, a (VAN DELFT).

• Il termine « vita religiosa »

I nuovi testi affermano senza equivoci la dimensione « religiosa » della comunità apostolica. Parlano di « istituto religioso » (Cost. 1;059); di « professione religiosa » (Cost. 46; cf. Cost. 54); di « vincoli religiosi » (Cost. 54); di « castità religiosa » (Cost. 57); di « professione dei voti » (Cost. 56); o di sola « professione » che, nel contesto, non può essere altro che quella « religiosa ».

Ma essi evitano sistematicamente l'espressione « vita religiosa », per additare nella formula « vita apostolica » l'emblema dell'unità della nostra vita.

Dell'argomento abbiamo trattato ampiamente altrove, e non occorre insistervi¹⁰.

• Dimensione « missionaria » dei voti

La categoria-chiave dominante nel cap. III è *la missione*, o *la missione di Cristo*. Non c'è, si può dire, Costituzione che in maniera più o meno esplicita non ricollegghi la vita « religiosa » alla dimensione apostolica. La caratteristica si ritrova in tutta la nuova legislazione, ma nel cap. III assume proporzioni più evidenti. Anche di questo aspetto abbiamo parlato ampiamente altrove¹¹. Qui basti avervi alluso.

• Consacrazione, o dedicazione?

Il TI si serviva dei termini « consecratio », « consecrare » (cf. nota 6), senza tuttavia esagerare. Con più frequenza il vocabolario era presente nel TR (titolo del cap. III; cost. 16-20; stat. 33;39).

Nelle riunioni intercontinentali molti capitolari fecero rilevare l'opportunità di sfumare la terminologia della « consacrazione », per riservarla al battesimo.

¹⁰ Cf. S. RAPONI, *Categorie-chiave*, pp. 31-53, specialmente 36;52.

¹¹ *Ibidem*, pp. 79-89, *passim*. Sulla dimensione missionaria della professione religiosa insiste in particolare il London II: « Quod vitae genus intuitu missionis redemptoriana amplectuntur » (*Postulata maiora*, p. 62, n. 11; cf. n. 14). In riferimento alla cost. 64, la *Ratio Institutionis Sacerdotalis* (RIS) recita: « I voti hanno per noi una dimensione apostolica: la comportano e la promuovono necessariamente » (p. 64). Considerazioni molto pertinenti sul nostro tema, e in piena sintonia con le posizioni espresse nelle Costituzioni, si possono leggere nel volume: *Hacia una vida religiosa latinoamericana. Selección de textos teológicos*, C.L.A.R., Bogotá 1984, pp. 254-291 (« Consagración »), specialmente pp. 280-289 (« Consagración para la misión »).

La Commissione di redazione nel TC cercò di operare la rettifica, senza tuttavia strafare: il vocabolario della « consacrazione » sopravviveva nelle cost. 2;64; nello stat. 042, e nel sottotitolo del cap. III (« Missio ratio nostrae consecrationis »).

Qualche residuo persisteva nel TV (cost.2), mentre nel testo definitivo il vocabolario è univoco¹².

I. I VOTI IN GENERALE

1. LA MISSIONE DI CRISTO MOTIVO FONDANTE (Cost. 46-50)

• *Professione ed evangelizzazione* (Cost. 46)

La professione religiosa è finalizzata all'« opus evangelii », alla « caritas apostolica ». Questa, appunto perché connotata da una dedizione piena, diventa più perfetta (« perfectior ») rispetto alla vocazione apostolica comune ad ogni cristiano¹³.

• *Professione e battesimo* (Cost. 47)

Come si vede, il termine « consecratio » è riservato al battesimo. La professione affonda le sue radici nel battesimo (« intime radicatur ») e ne esprime le esigenze con maggiore pienezza (« plenius exprimit »).

L'espressione « plenius exprimit » è della *Perf.car.*, 5, e compariva già nel TI (cf. *nota* 6) e nel TR. Il TC invece la sostituiva con la frase « speciali modo » per i motivi precedentemente esposti. Non si trattava di spirito di contraddizione nei confronti del dettato conciliare, ma della preoccupazione di riconoscere la dignità incomparabile del battesimo. Ricordiamo ancora una volta che, al momento della redazione dei testi, la teologia della vita religiosa si presentava sempre in fase di ricerca, sic-

¹² Per una più ampia giustificazione della scelta del vocabolario, cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot.partic.*, p.36, n.20. Vedi anche il commento al cap. I, *nota* 25. La proposta, da parte della commissione di Madrid, di reintrodurre il termine « consecratio » non fu accolta dalla CPPC: *ibidem*, p.50, n.50.

¹³ Anche qui la CPPC non accolse l'alternativa della commissione di Madrid: « Sodales... professione firmant, ut divino servitio, soli Deo, intimius, et totos se devinciant... »: *Ibidem*, p.50, n.51. Interessante il p. Hrtz: « sese caritati divinae consecrant per vitam christianam iuxta consilia evangelica » (*Postulata majora*, p.99-100, n.7).

ché le formule conciliari non sembravano precludere ulteriori precisazioni. La sostituzione, approvata dal Capitolo (cf. TV, 46), è stata rimossa su suggerimento della SCRIS per riassumere la formula conciliare¹⁴.

Le espressioni: « missione di Cristo » e « impulso dello Spirito Santo », sottolineano due aspetti strettamente correlativi. Come il Redentore si consegnava alla missione ricevuta dal Padre sotto l'impulso dello Spirito, soprattutto al momento del battesimo che rappresentò l'investitura solenne della sua vocazione profetico-messianica di Servo di Iahve, così i redentoristi, spinti dallo Spirito, vengono assunti nella stessa missione di Cristo a titolo speciale (« peculiariter »), in quanto la professione rappresenta appunto un'espressione « più piena » della vocazione apostolica radicata nel battesimo.

Non si ricorderà mai abbastanza che la vocazione apostolica è prima di tutto un dono dello Spirito effuso da Cristo sulla Chiesa, secondo il disegno del Padre (« assumuntur »; cf. Cost. 49: « ad quod assumpti sunt »). Cf. Cost. 23-25.

• *Nel mistero-missione di Cristo e della Chiesa (Cost. 48-50)*

Le tre Costituzioni vanno lette come altrettante articolazioni di una sola unità letteraria: la missione di Cristo (Cost. 48), prolungata nella Chiesa (Cost. 50), viene partecipata al missionario per essere vissuta in totale disponibilità (Cost. 49-50).

Anche se coestensiva a tutta la vita, la missione di Cristo trova il suo culmine nel mistero pasquale (Cost. 48;50).

Al seguito di Cristo, la Chiesa continua il servizio della redenzione (Cost. 50). Il termine « continuat » anticipa la Cost. 23 e richiama in qualche modo la Cost. 1 (« seguitare »), che per altro delinea con forza la dimensione ecclesiale della Congregazione.

I missionari, in forza del dono ricevuto, cioè con la professione religiosa finalizzata all'evangelizzazione, partecipano in maniera peculiare (« speciali modo ») al mistero-missione della Chiesa, e vengono assimilati più intimamente (« intimius ») al mistero pasquale (Cost. 50).

Questa partecipazione-assimilazione, connotata da vocaboli precisi che ne mettono in risalto la specificità (« plenius », « inti-

¹⁴ Cf. *Emendationes SCRIS*, p. 7. Per altra alternativa, di 15-Ma, cf. CPPC, *cit.*, p. 50, n. 52.

mius », « peculiariter », « speciali modo ») comporta un ventaglio di atteggiamenti corrispondenti: decisione irrevocabile al servizio del vangelo (« ad vitam stare »); rinuncia a sé stessi e a quanto si possiede (« renuntiare sibi et omnibus quae possident »), farsi tutto a tutti (« sese omnia omnibus fiant »); Cost. 49. Tutto un programma di spiritualità apostolica (cf. la citazione paolina), che richiama l'insieme della legislazione, in particolare Cost. 20;41,1;057¹⁵.

Concretizzando « la via » da percorrere, la Cost. 50 addita al missionario Cristo povero, vergine, obbediente, servo immolato sulla croce. Ma anche risorto!

Questo primo articolo dimostra così le profonde implicanze della « missione di Cristo » nella quale il missionario viene assunto. E fa capire in qual senso essa rappresenti il nucleo generatore di tutta la vita redentorista¹⁶.

2. SEGNI E TESTIMONI (Cost. 51)

La prima parte si ricollega agli atteggiamenti illustrati nelle Cost. 49-50, ma presentati sotto un taglio antropologico più vibrante, ossia in termini di oblatività gioiosa.

La seconda parte aggiunge che la totale consegna di sé alla missione, vissuta in libertà e pienezza, rappresenta un richiamo efficace, una testimonianza credibile del Regno. Una « testimonianza » dunque che si fa « segno » di un mondo in qualche modo anticipato, ma ancora da rivelare nella sua pienezza.

A dare alla testimonianza il valore di segno è « la potenza della risurrezione » di Cristo, operante nel missionario come fermento di una nuova umanità.

Il valore profetico e anticipatore della professione religiosa, che secondo la teologia sembra costituire il nocciolo della vita pienamente donata, verrà richiamato, più o meno esplicitamente, a proposito dei singoli voti.

¹⁵ Per evitare fraintendimenti circa la frase « ad vitam stare », la CPPC così commentava: « Est expressio conciliaris, et sic ordinatur: 'Sodales parati sunt stare vocationi suae ad vitam', id est, perpetuo. 'Stare vocationi' significat: esse fidelem erga vocationem » (CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 51, n. 53).

¹⁶ Cf. S. RAPONI, *Categorie-chiave, passim*. Per un'alternativa alla cost. 50, proposta, dalla commissione di Madrid, cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 51, n. 54.

3. LA MISSIONE UNIFICA TUTTA LA VITA (Cost. 52-54)

Le tre Costituzioni, da prendere *per modum unius*, sono state sufficientemente illustrate in altra sede¹⁷. Qui basti ricordare che esse sono di estrema importanza per intendere l'unità della nostra vita e la teologia dei voti.

La SCRIS chiedeva di « spiegare alquanto » la Cost. 54, sospettando in essa una sottovalutazione della dimensione verticale della professione religiosa. In risposta, il Consiglio generale dette una spiegazione articolata dimostrando, con la puntuale citazione di varie Costituzioni, che la Cost. 54 si può considerare « come una spiegazione e compendio della spiritualità redentorista »¹⁸.

4. TUTTI MISSIONARI (Cost. 55)

Si tratta di una formulazione tra le più felici e vigorose. Una sintesi essenziale del carisma redentorista. Essa fa vedere come « la missione », intesa nella sua globalità, abbraccia e vivifica ogni aspetto della vita missionaria e ogni servizio a favore della redenzione (cf. stat. 01). Con la Cost. 20, essa è uno di quei medaglioni che possono servire come di carta d'identità del missionario redentorista, qualunque compito egli svolga¹⁹.

5. LA PROFESSIONE COME RISPOSTA D'AMORE (Cost. 56)

Si è già parlato, specialmente a proposito della Cost. 47, della professione come « dono » e « assunzione », nello Spirito. Qui si parla della risposta a quel dono. Una risposta promanante anch'essa dallo Spirito. Notare la dimensione trinitaria (cf. Cost. 23-25).

¹⁷ Cf. S. RAPONI, *Categorie-chiave*, specialmente pp. 88-89.

¹⁸ Cf. *Emendationes*, pp. 7-8; CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 51, n. 57.

¹⁹ La Cost. 55 riproduce sostanzialmente il seguente testo del p. HIRTZ: « Sive actu sint missionales, occupati circa diversa apostolatus servitia, sive sint impediti quin operentur, sive occupentur in diversis multigenis servitiis pro Congregatione et confratribus, sive sint senes, infirmi et operis externi incapaces, sive praesertim dolores patiantur et moriantur in Congregatione pro mundi salute, omnes redemptoriani sodales vere sunt missionales, viventes et morientes pro missione salvifica Christi, cui modo peculiari in Congregatione se dedicaverunt » (*Postulata maiora*, p. 100). Cf. London II (*ibidem*, p. 64, n. 40).

II. I VOTI IN PARTICOLARE

1. LA CASTITA' (Cost. 57-60; stat. 042)

Nella Cost. 57 l'espressione iniziale: « Castitas religiosa, seu charisma caelibatus » (= TV,56) è stata mutata, dietro intervento della SCRIS, nella formula attuale: « Castitas religiosa, quae obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu ». In merito il Consiglio generale faceva notare che la proposta di mutamento impoveriva il testo, in quanto la continenza perfetta nel celibato può esistere anche senza la castità religiosa. Si rimetteva tuttavia al giudizio della SCRIS, la quale confermava la sua posizione²⁰.

Nella Cost. 59 la stessa SCRIS suggeriva di rimpiazzare l'avverbio « progressive » con un altro termine. Il Consiglio generale sceglieva quello di « perfectus »²¹.

Nella redazione definitiva della stessa Cost. 59, ancora la SCRIS sostituiva di proprio pugno la presente frase: « tantum optione huius castitatis religiosae », alla precedente « tantum optione caelibatus »²².

La SCRIS suggeriva, infine, di trasferire gli stat. 044-045 (= TV, 043-044) nella Cost. 60. Come di fatto è stato, benché il Consiglio giudicasse più opportuno mantenere gli statuti, perché contenenti indicazioni pratiche²³. Alla castità resta così dedicato un solo statuto: lo 042.

L'ultima frase della Cost. 59: « et aptis mediis constanter foveant » è un'aggiunta patrocinata dalla CPPC²⁴.

Rispetto ai precedenti testi elaborati dalla Commissione di redazione (si pensi, per es., al TD,054-057, notoriamente prolisso), quello attuale (praticamente già fissato nel TC, e poi nel TV) si presenta con caratteri di sobrietà. La brevità, del resto relativa, non deve comunque essere intesa come povertà di contenuti, ma come una specie di riservatezza suggerita dalla stessa materia.

Il dettato appare particolarmente denso, forse anche troppo, ma sufficientemente perspicuo. Sulla scia del Vat. II vengono richiamate le dimensioni essenziali del voto: teologico-cristologica, ecclesiale-sponsale, escatologica; strettamente connesse con l'aspetto specifico del nostro carisma: la missione di Cristo.

Notare la dimensione antropologica: posta in termini di libertà interiore e di oblatività, la professione di castità rappresenta la totalità della donazione a Dio e ai fratelli²⁵.

²⁰ Cf. *Emendationes*, p. 9 bis.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibid.* (Secondo il P. Arboleda, la correzione a mano è del P. Ravasi, C.P.).

²³ *Ibid.*

²⁴ Cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 57, n. 62. Per altri postulati, non accolti dalla Commissione, *ibid.*, pp. 56-57, nn. 60-62.

²⁵ Anche qui la Commissione di redazione si servi degli apporti di alcuni pro-

Il testo non sottovaluta le difficoltà di tale donazione, che suppone una persona in crescita continua. Di qui l'avverbio « progressive », caduto sotto i sospetti della SCRIS, ma che nel contesto non si prestava a fraintendimenti.

In questo costante, e spesso doloroso cammino di maturazione, occorre fare appello a tutte le risorse umane (sanità mentale e fisica), alle norme ascetiche, alla preghiera, e al sostegno di una comunità autentica²⁶.

2. LA POVERTA' (Cost. 61-70; stat. 043-047)

Richiamiamo rapidamente il clima in cui maturò la redazione dei testi. Al tempo del Capitolo speciale la teologia e la prassi della povertà si trovavano confrontate con una serie di interrogativi ai quali non era agevole dare una risposta adeguata. I documenti conciliari offrivano nuove prospettive, lasciando tuttavia spazio alla ricerca e all'inventiva.

Si trattava, in sostanza, di raccogliere la sfida che il grido dei poveri lanciava a persone, come i religiosi, per le quali la povertà effettiva sembrava essere più un nome che un'esperienza drammatica. Questo valeva in particolare per una Congregazione, come la nostra, votata all'evangelizzazione dei poveri. Occorreva non solo parlare di

fessori dell'Accademia Alfonsiana e di alcuni studenti del Collegio Maggiore particolarmente preparati.

Buoni spunti nel London II (*Post.maiora*, p. 62, nn. 16-17).

²⁶ Uno studio interessante sullo sviluppo della legislazione sulla castità nella C.Ss.R. si può trovare in T. MORAN, *The vow of chastity in the legislation of the Congregation of the most holy Redeemer*, in *Spic.hist.* 31 (1983), pp. 157-174. La valutazione del testo attuale è alle pp. 171-174, ed è piuttosto negativa. Secondo l'articolista, la legislazione attuale sostituirebbe un motivo « pragmatico » (cioè la missione di Cristo) al motivo « teologico ». Più precisamente: dalla consacrazione a Cristo (*to Christ*) si passerebbe alla collaborazione con Cristo (*with Christ*).

Una lettura attenta del testo dimostra tuttavia che la dimensione « teologica » è chiara: « propter regnum caelorum »; « ut se Deo dēdicent »; « cogitando quae Domini sunt »; « erga Christum manifestent » (Cost. 58); « qui a Patre hoc dono gratificantur, ita realitate regni Dei trahuntur... caritati Dei plene respondere valeant » (Cost. 59). Né manca la dimensione sponsale (cf. i testi paolini citati).

Certo, è presente la « missione di Cristo ». Ma essa non va avulsa dall'insieme, e soprattutto non va intesa in senso riduttivo come motivazione puramente « pragmatica », quasi un agire contrapposto all'essere. I testi sono espliciti sul significato da attribuire alla « missione di Cristo » quale centro unificante di tutta la vita redentorista (vedere in particolare le Cost. 52-55). Cf. S. RAPONTI, *Categorie-chiave*, pp. 79-89.

Sul rapporto intrinseco tra voti e missione, cf. *Hacia una vida* (di cui alla nota 11), pp. 325-420; voti in genere (pp. 325-331); obbedienza (pp. 332-356); castità (pp. 356-374); povertà (pp. 374-421).

povertà e di poveri, il che può essere gratificante, e al limite fuorviante, ma ricercare una povertà autentica e uno stile di vita significativo. Occorreva insomma « reinventare » in qualche modo la povertà, secondo un'espressione allora corrente.

Questa esigenza, sentita fortemente anche a livello emotivo, esigeva un allargamento di prospettive e di iniziative non facili a definirsi. La problematica della povertà si presentava insomma in fase ancora fluida e tumultuante, sì da rendere ardua una sua precisa trascrizione testuale. Oltre i contenuti, era in discussione lo stesso termine « povertà ».

Cominciamo dal termine, e diciamo subito che esso appariva usurato e quindi poco ispirativo. Tradizionalmente collegato con una prassi ascetica di stampo prevalentemente individualistico e con una casistica attestata in gran parte sul negativo, cioè sulla rinuncia, il vocabolo poco o punto richiamava la dimensione sociale del problema, allora di scottante attualità. Altri vocaboli si presentavano perciò come eventuali sostituti: « partecipazione », « condivisione », « solidarietà », « comunione », e simili. Tutti termini eloquenti, persino affascinanti. Ma anche parziali, in quanto mettevano in sordina altri aspetti connaturali al voto, sostenuti da una tradizione secolare. Non riuscendo a trovare un sostituto adeguato, fu mantenuto il termine esistente.

Il problema dei contenuti, intimamente connesso con quello terminologico, appariva più acuto e pressante. Ciò appare all'evidenza dai lavori precapitolari, dalle discussioni in sede di Capitolo speciale, e nei successivi progetti della Commissione di redazione. L'*iter* dei lavori della Commissione è indicativo al riguardo; è utile riassumerlo.

Parliamo specialmente della dimensione sociale. Gli elaborati offrivano in merito degli elementi certamente validi (cf. TI,30;TD,20,b;059,a; TR, stat. 56). Ma nelle riunioni intercontinentali fu sollecitato un ulteriore approfondimento a riguardo, come pure un'apertura del voto alle più radicali esigenze evangeliche.

La Commissione di redazione, con la collaborazione specifica di diversi capitolari personalmente sollecitati, poté approntare un testo che si sforzava di accogliere le istanze espresse (TC, cost. 67-69; 045-046). Con alcuni aggiustamenti e con alcune trasposizioni esso corrisponde al testo attuale.

Sarebbe ingenuo pensare che il risultato conseguito abbia, una volta per sempre, composto tutte le divergenze e risolto tutte le tensioni. Quello che ci sembra di poter onestamente dire è che il testo

attuale rappresenta un tentativo sostanzialmente valido. Le tensioni, sempre ricorrenti in una materia in continua e spesso contraddittoria evoluzione, possono trovare nel testo una risposta perlomeno iniziale, sollecitarlo anzi ad esprimere tutte le proprie potenzialità.

Schematicamente, ecco i punti salienti: dimensione cristologica (Cost. 61;044) ed ecclesiale (Cost. 62); ricerca di vie nuove (Cost. 63); legge del lavoro (Cost. 64); stile di vita e solidarietà con i poveri (Cost. 65;68; cf.044;046,2); possibile rinuncia ai propri beni (Cost. 70); condivisione effettiva della vita dei poveri (045); spogliamento culturale (Cost. 66) e distacco totale (Cost. 67). Aspetti più strettamente giuridici: messa in comune dei beni (Cost. 62; cf. 042; 046,1); dipendenza (Cost. 68;046,2,a); revisione periodica (046,2,c-d); testamento (Cost. 69); « summula » (047).

- *Messa in comune* (Cost. 62)

L'ultima frase: « Quidquid sodales... admisceri debet », già introdotta nello stat.046 per suggerimento della CPPC, è stata qui trasferita dietro indicazione della SCRIS²⁷.

Sul carattere paradigmatico della primitiva comunità degli Atti ci siamo soffermati a proposito della « vita apostolica »²⁸.

E' appena il caso di ricordare il rigore con cui le antiche regole si sforzavano di salvaguardare un tratto così essenziale alla fisionomia della Congregazione, e che le mutate condizioni odierne non devono in alcun modo manomettere o estenuare (cf. Cost. 22). I Decreti sulla povertà non lasciano del resto dubbi in proposito (cf. 043).

La Cost. 62 trova nella Cost. 35 (uguaglianza giuridica di tutti nella comunità) il corrispettivo per l'attuazione di una vita veramente in comune.

- *Nuove vie* (Cost. 63)

La ricerca di « nuove forme di povertà », sollecitata dai documenti conciliari, non intende certo sottovalutare la prassi tradizionale. Lascia tuttavia supporre che la pratica finora corrente debba rinnovarsi.

²⁷ Cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 92, n. 165; *Emendationes*, p. 9 bis.

²⁸ Cf. S. RAPONI, *Categorie-chiave*, pp. 36-53.

A livello individuale rappresenta certo una novità il fatto di poter rinunciare ai propri beni (Cost. 70).

Ma è a livello comunitario che primariamente viene richiesta la testimonianza. Si sa che in molte zone, di antica e nuova cristianità, la « vita comoda » dei conventi è diventata espressione quasi proverbiale. In proposito certi edifici e certe strutture, eredità del passato o di più recente impianto, sembrano urtare la sensibilità odierna. Sarebbe comunque miopia non riconoscere che oggi la situazione è mutata in maniera spesso radicale. Gestì coraggiosi si sono verificati su tutto il territorio ecclesiale. Resta certamente ancora da fare. Non bisogna però farsi abbagliare da posizioni massimaliste. Tornando per esempio agli edifici, è noto che una loro riconversione spesso è di difficile attuazione nella pratica. E le comunità che ancora sono in essi ospitate si trovano a volte ai limiti della sopravvivenza; vivono comunque del loro lavoro. Se pertanto la ricerca di vie nuove deve proseguire anche nel ridimensionare strutture che danno nell'occhio, non bisogna cedere d'altra parte a giudizi di sola facciata o a complessi di autodistruzione. Il coraggio del cambiamento deve essere sorretto da grande equilibrio e dal senso critico della realtà.

• *Sentimenti nuovi* (Cost. 65)

Quello che maggiormente urge è l'acquisizione di una coscienza rinnovata verso il mondo dei poveri. Oltre a un nuovo stile di vita e al ridimensionamento delle strutture vistose, bisogna puntare sulla crescita di sentimenti nuovi nei confronti di coloro che lottano e lavorano per i propri diritti di uomini. Urge la coscienza di una vera « solidarietà » verso i poveri per essere loro un « segno di speranza » (cf. 044)²⁹.

Tale solidarietà può arrivare a condividere concretamente l'esperienza di vita dei poveri (cf. 045). Già il Beato Donders ha realizzato in qualche modo questo difficile ideale³⁰. E' appena il caso di ricordare che esperienze del genere vanno impostate sempre dentro

²⁹ Si rilegge volentieri questo passo del TI: « *Omnia omnibus facti: « In simplicitate et paupertate vivunt, nec in Ecclesia vel in mundo propriam quaerunt famam ut eorum corda pauperibus maneant vicina. Ipsos pauperrimos qua fratres carissimos aestimabunt, eosque ad existentiam filiis Dei dignam elevare conabuntur » (Acta Capit. XVII, p. 186, n. 15).*

³⁰ Rispetto al TV l'attuale formulazione dello stat. 045 risulta più chiara: cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 92, n. 166 (accoglimento della proposta della commissione di Madrid).

il perimetro dell'evangelizzazione, e che la più grande ricchezza che il missionario porta ai poveri è l'annuncio esplicito della parola³¹.

• *Distacco culturale* (Cost. 66)

L'allargamento di prospettiva di cui si è parlato dianzi trova qui una precisa applicazione.

La Cost. 66 si salda con lo stat. 011,c. Si tratta cioè di una povertà eminentemente « missionaria ». Per una Congregazione impegnata sugli avamposti dell'evangelizzazione, lo spirito di comprensione e la capacità di calarsi nella cultura autoctona rappresentano un tratto di assoluta necessità.

A differenza dello stat. 011, che si occupa anche del *come* accogliere i valori offerti da popoli diversi, nella Cost. 66 è soprattutto in gioco un atteggiamento spirituale, una mentalità generosa, uno svuotamento aperto all'accoglienza.

• *Spogliamento totale, o kenosi* (Cost. 67)

Le esigenze della missione non permettono di « guardare indietro » (Lc 9,63). Proiettato nel radicale servizio del Regno, il missionario non si appoggia sulle sicurezze umane né si nutre di nostalgie regressive. La sua esistenza si iscrive nella cornice del « distacco » alfonsiano.

La citazione paolina con cui si apre la Cost. 61 trova nelle Cost. 66-67 un riscontro preciso e letterale.

• *Il voto propriamente detto* (Cost. 68)

Si tratta di una formulazione parzialmente nuova rispetto alla Cost. 66 del TV. Motivo: la richiesta della SCRIS di « mettere l'oggetto del voto in conformità allo schema del nuovo codice ». Il Consiglio generale ha accolto nel primo paragrafo la formula del nuovo codice, mantenendo però nel secondo paragrafo la menzione esplicita del diritto proprio, ossia i Decreti di Pio X e di Benedetto XV. Nell'ultima redazione la SCRIS sostituiva la citazione esplicita dei Decreti con la frase più generica: « ad normam iuris proprii Congregationis »³². Il riferimento esplicito ai Decreti è

³¹ Cf. Cost. 3-10, e il commento che ne abbiamo fatto.

³² Cf. *Emendationes*, p. 10 bis. (Nel testo la frase è a penna, probabilmente del P. Ravasi, C.P.).

stato rimandato allo stat.043; mentre il testo stesso dei Decreti viene riportato *in extenso* alla fine delle Costituzioni, prima dell'Appendice, o Formule di professione. Richiamando allo « schema del nuovo codice » non è escluso che la SCRIS volesse ricondurre la prassi del nostro voto di povertà al diritto comune. Bene ha fatto pertanto il Consiglio generale a difendere il nostro diritto proprio.

In proposito non è forse superfluo ricordare che in seno al Capitolo speciale non mancassero capitolari i quali avrebbero voluto modificare in qualche modo l'esercizio della nostra povertà. I nostri giuristi fecero allora osservare che eventuali interventi sul testo dei Decreti avrebbero attentato alla peculiarità della nostra legislazione, la quale in circostanze storiche concrete si era rivelata funzionale ed efficiente. Si pensava naturalmente alla proprietà e all'amministrazione dei propri beni. La legislazione fu perciò mantenuta, salvo aggiustamenti formali e di superficie³³.

Quanto all'aver spostato il testo dei Decreti alla fine delle Costituzioni si tratta solo di un accorgimento letterario: sembrava eccessivo infatti riservare tanto spazio ad aspetti normativi così dettagliati in un testo che mira a proporre soprattutto ideali e leggi-quadro³⁴. Quello che importa tener presente è che la collocazione, puramente funzionale, non toglie nulla alla forza *costitutiva* dei Decreti (cf. Cost. 68).

• *La « summula » (047)*

Si tratta di una norma improntata a realismo. Essa riguarda i bisogni spiccioli della vita quotidiana, tenendo conto delle mutate condizioni di vita e del senso di responsabilità delle persone.

L'uso della « piccola somma » è del resto legato a precise garanzie. Sicché, almeno a livello di legislazione, non sono giustificati, e tanto meno incoraggiati, abusi o larvate forme di « peculio ».

A proposito di eventuali abusi in materia di povertà ci si permetta una riflessione. Se all'interno della comunità la personalità dei congregati segue un processo di crescita e di maturazione (Cost. 36-37), nonché di continua conversione (Cost. 40-41), e se la condivisio-

³³ Cf. *Acta Capit. XVII*, pp. 207, 3; 217, 5-7; e spec. 387 (intervento J. PFAB); 476-477 (« De paupertate nostra »).

³⁴ Già nel TD e nel TR la materia dei Decreti era riportata in caratteri più piccoli.

ne della sorte dei poveri significa sensibilità ai loro problemi (Cost. 65; 044), allora si può affermare che veri abusi non dovrebbero verificarsi. Detto in altre parole: se « la missione » occupa veramente il centro della persona, e se essa è viva ed operante in seno alla comunità, sembra arduo ipotizzare autentici abusi. Semmai, si potrebbe allora pensare a forme nuove, emergenti dalla libertà di figli di Dio e dalla sensibilità verso i poveri, che troverebbero comunque nella comunità il loro metro di misura (cf. 049).

3. L'OBEDIENZA (Cost. 71-75; stat. 048-049)

• *Natura dell'obbedienza* (Cost. 71)

Come aveva fatto per la povertà, la SCRIS chiedeva anche qui l'oggetto proprio del voto di obbedienza, con queste parole: « Anche qui indicare chiaramente l'oggetto del voto ». E rinviava al can. 528, così formulato: « Per oboedientiae votum sodales obligantur ad submissionem voluntatis erga legitimos superiores, secundum Constitutiones praecipientes ». Il Consiglio rispondeva che non c'era motivo di mutare dal momento che quanto si chiedeva era già presente nella Costituzione con altre parole (« aliis verbis »). Ma la SCRIS ha insistito per l'inserimento³⁵.

Per il resto, il dettato è rimasto pressoché invariato.

Anche qui il testo si apre con la dimensione cristologica, strettamente connessa con quella ecclesiale (cf. testi biblici)³⁶.

La formulazione ricalca in grosso la *Perf.car.*, 14. Ciò spiega come già nei testi della Commissione, e infine nel TV, l'autorità dei superiori fosse un dato acquisito. Una affermazione chiara dell'autorità venne richiesta, durante il Capitolo speciale, da molti capitolari, per evitare il pericolo dell'assemblearismo. Non mancavano infatti ipotesi azzardate che prospettavano una *leadership* a rotazione, vedendo nel responsabile di turno un semplice coordinatore senza effet-

³⁵ Cf. *Emendationes*, p. 10 bis. La conferma, scritta a mano, dice: « inserire can. 528 n. cod. ».

³⁶ Sulla dimensione ecclesiale allusa nel testo (« redemptionem pro multis ») ci sembra utile citare il London II: « Sensus obedientiae in Congregatione est ut persona operi missionali dedicata plene et expedite exigentiis huius missionis pauperum respondere possit.

Vel levissimae necessitati missionali in caritate responsurus, ac impulsui amoris missionalis in communitate intentus, redemptorianus sodalis cuius ordinationi superioris respondet. Per istam oboedientiam, eius consecratio in favorem missionis fructus affert, et unitur cum sacrificio oboedientiae ipsius Domini, qui in celebratione eucharistica communitatis seipsum offert » (*Postulata maiora*, p. 63, nn. 28-29).

tiva autorità; o, se autorità ci fosse, questa era una delega del gruppo, il quale poteva riprendersela a volontà. D'accordo, si trattava di ipotesi difficili da controllare e a cui non occorre attribuire troppa importanza; il Capitolo stimò comunque di mettersi al sicuro da ogni posizione oltranzista. In questo senso vanno anche le Cost. 72 e 73. L'ultimo comma si richiama alla motivazione cristologica dell'inizio. Non nascondendosi la parte di sacrificio che l'obbedienza comporta, anche nelle migliori situazioni sociologiche, esso parla dell'obbedienza come « mistero », intimamente connesso col mistero pasquale di Cristo (cf. anche Cost. 20; 41,1;48-51).

Da notare che i testi, né qui né altrove, usano la parola « sudditi »: appellativo usuale nell'antica legislazione e rispondente a un determinato contesto socio-culturale.

• *Il dialogo comunitario* (Cost. 73,1)

Il nucleo era già presente nel TI, sotto il titolo: « Sub motione Spiritus »³⁷. Il carattere « pneumatico » è in grande evidenza anche nel testo attuale la cui formulazione, particolarmente densa, si presterebbe a riflessioni di varia natura, che però riteniamo dopo tutto superflue. E' preferibile una pacata e meditata lettura. Apparirà allora che il dialogo comunitario, coinvolgente superiori e comunità, non è solo o tanto un metodo pedagogico o una dinamica di gruppo, ma anche e primariamente un elemento strutturale dell'obbedienza; un « luogo teologico » per la ricerca del disegno concreto di Dio sulla comunità. Un *kairós* di salvezza.

Come complemento, più pratico e tecnico, la Cost. 73,2 è stata qui trasferita dallo stat. 051 (TV), su indicazione della SCRIS³⁸.

Quanto al precetto formale di obbedienza (Cost. 73,3) si deve dire che la CPPC aveva accolto in merito la proposta formulata dalla commissione di Madrid, facendone uno con lo 052³⁹, mutato poi in Costituzione dalla SCRIS, nonostante il parere contrario del Consiglio⁴⁰.

³⁷ Riportiamo il testo: « Itaque in quavis communitate superiores et sodales insimul Dei exquirere et exequi voluntatem satagunt, Spiritu sancto movente, qui communitatem congregat et per eam omnes promptos reddit ad Deo serviendum in ecclesia et in mundo » (*Acta Capit. XVII*, p. 192, n. 43).

³⁸ Cf. *Emendationes*, pp. 10 bis-11.

Trattato abbastanza diffusamente nel TD,080-083, il testo fu ridotto nel TR (stat. 49, a-d), e nel TC (stat. 049) cui corrisponde quasi per intero la formulazione attuale.

³⁹ Cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 92, n. 168.

⁴⁰ Cf. *Emendationes*, pp. 10 bis-11.

Il precetto formale, a prima vista poco simpatico, fa parte di quel realismo più volte evocato che deve tener conto di situazioni concrete. Eluderle non significa esorcizzarle.

• *Norma e Vangelo* (Cost. 74)

Si tratta di un testo avventizio, ossia di un « modo » inserito tale quale nel corpo delle Costituzioni⁴¹. Perciò dà l'impressione di un masso erratico, non compaginato col contesto. E' un amalgama di due citazioni della *Perf. car.*, il cui contenuto era equivalentemente già presente nelle altre Costituzioni, specialmente nella Cost. 71. Ciò spiega anche la presenza, del tutto eccezionale, della formula « vita religiosa », sistematicamente assente nel corpo della intera legislazione⁴².

Degna di rilievo è l'affermazione che le Costituzioni rappresentano un valido strumento per conoscere la volontà di Dio e per adempiere la missione di Cristo: un concetto, quest'ultimo, che ci riporta al centro di tutta la legislazione.

• *Globalità dell'obbedienza* (Cost. 75)

Particolarmente densa, soprattutto per la dimensione antropologica dell'obbedienza, cioè per la autentica promozione della persona. Oltre che per il valore di segno, e di fecondità apostolica.

• *Istituzione e carismi* (stat. 049)

I carismi dei singoli costituiscono un elemento importante nella vita cristiana in genere, nella comunità apostolica in specie. Il testo, denso di riferimenti, insiste sui criteri che devono presiedere al riconoscimento e all'esercizio di tali carismi. Criterio principale è l'apostolato. Il testo non mortifica i doni, ma neppure alimenta presunzioni o illusioni⁴³.

⁴¹ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 326 (proposta ROSA NETTO).

⁴² Cf. *nota* 10.

⁴³ La SCRIS avrebbe voluto che qui, o comunque nel contesto dell'obbedienza, si fosse parlato dell'obbedienza al Papa, in virtù del voto; come pure dell'abito religioso e dei luoghi riservati esclusivamente ai religiosi (cioè la clausura). Il Consiglio rispondeva che dell'obbedienza al Papa si parlava nella Cost. 18, e degli altri due argomenti nella Cost. 45: cf. *Emendationes*, p. 11.

4. VOTO E GIURAMENTO DI PERSEVERANZA (Cost. 76)

Farà piacere ai confratelli conoscere, per rapidi tratti, le avventure cui andò incontro il voto e giuramento di perseveranza.

La sua assenza nel TI (dovuta a motivi contingenti) provocò nel Capitolo speciale un intervento a favore dell'abrogazione, in quanto la sostanza del voto era implicita nella professione dei voti « perpetui »⁴⁴.

I testi successivi della Commissione di redazione continuarono a tacere sull'argomento (TD,TR,TC).

Senonché, durante la II sessione, mentre si discuteva sulla materia dei voti, ci fu un preciso intervento a favore del voto e giuramento che ne richiedeva la riassunzione nel testo delle Costituzioni⁴⁵. Sottoposta a votazione, la proposta fu respinta a maggioranza assoluta⁴⁶.

L'argomento sembrava liquidato quando invece rispuntò a proposito del « Decreto sul valore delle costituzioni del 1964 ». Venne chiesto che la cost. 38 di quel testo, relativa appunto al voto e giuramento di perseveranza, restasse in vigore, finché i due successivi Capitoli generali non avessero deciso diversamente. La richiesta, avanzata con opportunismo e un pò a sorpresa, messa a votazione raggiunse lo scopo. Non avendo infatti la votazione per l'abolizione raggiunto i 2/3, la costituzione restava in vigore⁴⁷.

Le peripezie non erano però finite: dopo essere stato ritrovato, il voto venne di nuovo smarrito! Infatti nel testo stampato del 1969 esso non figurava al posto in cui avrebbe dovuto essere. Non fu certo malizia, ma semplice dimenticanza, dovuta in massima parte alla fretta che accompagnò la redazione definitiva. Alla disavventura si riuscì a rimediare *in extremis*, recuperando la menzione del voto e giuramento nella « Formula di professione perpetua »⁴⁸.

Nel TEP all'argomento veniva dedicato l'art. 9 del cap. III, cost. 77. Questa riprendeva la cost. 38 del 1964, tralasciando però l'ultima frase (=dispensa del Sommo Pontefice o del Rettore Maggiore), rinviata alla cost. 79 dello stesso TEP⁴⁹.

Nel Capitolo del 1979 l'argomento tornò prepotentemente alla ribalta, provocando di nuovo due schieramenti contrapposti⁵⁰. Ancora una volta

⁴⁴ Cf. *Acta Capit. XVII*, p. 189, 8 (VAN DELFT).

⁴⁵ *Ibidem*, p. 314, 2 (AYERBE).

⁴⁶ *Ibid.*, p. 327, *Prop.* 103 (placet, 42; non placet 56).

⁴⁷ Riportiamo la proposizione: « Constitutio 38 anni 1964 quoad votum et iuramentum perseverantiae non suspendatur usquedum proximum vel alterum Capitulum generale definitive de hac re statuerit. Constitutio itaque maneat in vigore ut iacet » (placet 43; non placet 52). Il P. HUGHES rilevava giustamente che, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata per l'abolizione, la costituzione restava in vigore (*Acta Capit. XVII*, pp. 492-493).

⁴⁸ *Constitutiones et statuta*, Romae 1969, pp. 112-113.

⁴⁹ Cf. CPPC, *Praeparatio*, *Adnot. partic.*, p. 60, n. 71.

⁵⁰ Cf. *Acta Capit. XIX*, pp. 147-148.

la votazione favori coloro che chiedevano l'abolizione⁵¹. Ma qualche tempo dopo ci fu un ricorso contro il metodo seguito nella votazione⁵². Il ricorso, ritenuto valido, portò a una nuova votazione che richiedeva la maggioranza qualificata per l'abolizione. Non essendo questa stata raggiunta, la costituzione restava in vigore⁵³. Le peripezie si erano finalmente concluse.

Una votazione supplementare trovava tutti d'accordo nel trasporre la clausola della Cost. 38 (dispensa dal voto e giuramento); attualmente essa si trova nella Cost. 145⁵⁴.

A distanza di 20 anni dalla prima discussione sull'argomento si può oggi affermare che l'aver mantenuto il voto e giuramento di perseveranza rappresenta un segno di fedeltà alla storia e all'identità della fisionomia della Congregazione, anche se esso non aggiunge nulla alla sostanza dei voti⁵⁵.

• *Rinnovazione dei voti (080)*

Ne parliamo qui per affinità di argomento.

Assente nel TI e nei testi successivi della Commissione di redazione, l'argomento venne sollevato in un intervento che aveva anche un certo valore storico⁵⁶. La proposizione che intendeva reinserire la rinnovazione nella legislazione vigente ebbe esito favorevole⁵⁷.

La CPPC, tenendo conto delle diverse situazioni e di alcuni postulati, propose di sostituire le ricorrenze del Natale e del SS.mo Redentore con l'espressione « due volte all'anno », rinviando i tempi precisi agli statuti provinciali. La modifica venne accolta dal Capitolo⁵⁸.

⁵¹ *Ibidem*, p. 151, b (placet 36; non placet 62; i.m. 8).

⁵² *Ibid.*, p. 191, e.

⁵³ *Ibid.*, p. 192, *Prop.* 1,2,3.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 192, *Prop.* 4 (placet 78; non placet 17; i.m. 1).

⁵⁵ Ricordiamo la *Prop.* 103 (di cui alla *nota* 46), per alcune motivazioni che possono essere interessanti: « In professione perpetua sodales emittent etiam votum et iusiurandum perseverantiae ut Deo in Congregatione expressius se adstringant, et ut profundiore conscientiam habeant gravitatis compromissi irreversibilis cum Deo assumpti in opere redemptionis adimplendo » (*Acta Capit. XVII*, p. 327).

⁵⁶ L'intervento, del P. HUGHES, recitava: « Decisio de renovatione votorum, bis in anno habenda, iam facta est in Capitulo Generali a. 1793. Formula hucusque in usu provenit a Capitulo Generali a. 1855. Conservetur haec sana traditio et novis statutis adiungatur » (*Acta Capit. XVII*, p. 320).

⁵⁷ *Prop.* 104: « Mentio fit in statutis de renovatione votorum in Octava Nativitatis Domini et SS.mi Redemptoris » (placet 51; non placet 48: *Acta Capit. XVII*, p. 327).

⁵⁸ Cf. CPPC, *Praeparatio, Adnot. partic.*, p. 97, n. 190 (dove sono riportate altre alternative); *Acta Capit. XIX*, p. 305, stat. 086.